

FONDAZIONE RENZO MACCHINI - ENTE FILANTROPICO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELLA FONDAZIONE

Articolo 1

- Origine, denominazione e durata -

La fondazione denominata "Fondazione Renzo Macchini" - Ente Filantropico è una fondazione di diritto privato costituita ai sensi del C.c. per volontà del sig. Macchini Renzo (di seguito anche il "Fondatore").

Essa opera quale Ente del Terzo Settore, come specifica tipologia Ente Filantropico, ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), conformemente alle norme del Codice del Terzo Settore.

La fondazione dovrà fare uso, oltre che nella denominazione anche in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente Filantropico".

La fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Sede -

La fondazione "Renzo Macchini" - Ente Filantropico ha attualmente sede in Gambettola (FC), piazza II Risorgimento n. 11. La variazione della sede nell'ambito del Comune non costituisce modifica statutaria ed il nuovo indirizzo andrà pubblicizzato nelle forme di legge.

Articolo 3

- Scopi della fondazione -

La fondazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone anziane, o in condizioni di disagio, mediante l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a favore delle persone anziane o di altri Enti del Terzo Settore che operino nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone anziane o in condizioni di disagio (art. 5 lett. a) D.Lgs. 117/2017).

La fondazione è ispirata ai principi di carità cristiana e dell'aiuto a persone bisognose, senza effettuare alcuna distinzione in relazione alla nazionalità, religione o sesso della persona assistita.

La destinazione delle risorse e le erogazioni di denaro, beni o servizi avverranno ispirandosi ai principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico. La destinazione e le modalità di erogazioni di denaro, beni o servizi potranno essere disciplinate con apposito regolamento interno.

In particolare, per il raggiungimento dei propri scopi la fondazione si propone di:

- svolgere e/o sostenere attività di assistenza a favore di persone anziane e di persone in condizioni di disagio, au-

Allegato "C"
al n. 33260
di raccolta

tosufficienti e non, che per condizioni fisiche, psichiche, familiari, sociali o economiche non possono più rimanere nel proprio nucleo familiare;

- sensibilizzare ed avvicinare i cittadini privati, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, alle problematiche della persona anziana o in condizioni di disagio, che si trovi in condizioni di disagio, come sopra specificato;
- promuovere nuove attività nel campo dell'assistenza alle persone anziane o in condizioni di disagio, che si trovino in condizioni di disagio, come sopra specificato;
- stabilire rapporti di collaborazione con altri enti, pubblici e privati, che perseguono gli stessi fini;
- formare, promuovere e coordinare operatori nel campo dell'assistenza alle persone anziane o in condizioni di disagio, che operino all'interno dell'ente nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali;
- promuovere raccolte di fondi da utilizzare per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- svolgere qualsiasi attività la fondazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.

La fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di erogazione di denaro, beni o servizi, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo criteri e limiti definiti dalla legge. La loro individuazione spetta all'Organo Amministrativo.

TITOLO II

SOCI FONDATORI

Articolo 4

- Fondatore-

Fondatore dell'ente è il Sig. Macchini Renzo, che ha messo a disposizione della fondazione il patrimonio iniziale necessario per lo svolgimento dell'attività.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 5

- Organi sociali -

Sono organi della fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Articolo 6

- Consiglio di Amministrazione -

1) La fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri.

2) Per volontà del Fondatore, sono amministratori a vita:

- Macchini Renzo, nato a Cesena (FC) il 17 novembre 1951, cod.fiscale MCC RNZ 51S17 C573E (Presidente);
- Molari Paolo, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 17 febbraio 1953, cod.fiscale MLR PLA 53B17 I304K (Vicepresidente);

- Molari Angela, nata a Cesena (FC) il 23 novembre 1991, cod.fiscale MLR NGL 91S63 C573W (Segretario);

- Macchini Maria Grazia, nata a Cesena (FC) il 12 ottobre 1957 cod.fiscale MCC MGR 57R52 C573G (Consigliere).

3) In caso di dimissioni, di decadenza per permanente impedimento o decesso degli amministratori nominati dal Fondatore sopra indicati, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è ridotto al numero di quelli rimasti in carica. Per permanente impedimento si intende la mancata partecipazione a quattro riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.

4) Qualora per effetto di plurime cessazioni dalla carica, anche successive l'una all'altra, e non contestuali, il numero degli amministratori scenda al di sotto di quello minimo previsto per statuto, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia della cessazione dell'ultimo componente che determina il venir meno del numero minimo, alla nomina di nuovi consiglieri per cooptazione in numero sufficiente a ripristinare almeno il numero minimo di componenti dell'organo amministrativo previsto per statuto.

5) I consiglieri di amministrazione dovranno essere scelti con preferenza fra i discendenti degli amministratori nominati dal Fondatore.

Qualora ciò non sia possibile il sostituto sarà nominato, scegliendolo fra persone che presentino competenza e capacità per il ruolo chiamato a ricoprire.

6) I consiglieri nominati dal Fondatore nell'atto costitutivo, sopra indicati nominativamente, resteranno in carica a vita.

I consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

7) Quando in seno al Consiglio di Amministrazione non saranno più presenti i primi Presidente, Vicepresidente e Segretario, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assegnare la carica vacante al proprio interno mediante elezione, con la precisazione che la Presidenza della Fondazione spetterà sempre al successore del Sig. Macchini Renzo, nominato alla carica ai sensi del comma tre del presente articolo.

8) Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della fondazione; ha facoltà di emanare regolamenti per la disciplina dell'attività della fondazione; di modificare lo statuto; di nominare comitati scientifici, comitati direttivi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi. Potrà, inoltre, delegare parte dei propri poteri, per singoli atti o determinate categorie di atti, ad uno o più Consiglieri Delegati, eventualmente costituendo anche un Comitato Esecutivo.

9) Il consiglio di amministrazione è convocato con avviso scritto, trasmesso anche via email con risposta di lettura o qualsiasi altro dia prova dell'avvenuto ricevimento con preavviso di almeno 8 giorni. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora e (salvo riunione esclusivamente telematica) il luogo di convocazione, nonché le materie all'ordine del giorno. La partecipazione dei consiglieri alle riunioni può, altresì, avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

10) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ad eccezione del caso di Consiglio di Amministrazione composto da due soli componenti.

Articolo 7

- Presidente -

Il Presidente ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre, spetta al Presidente di:

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, proponendo gli argomenti da trattare, coordinandone i lavori;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- coordinare le attività della fondazione;
- custodire i mezzi di esercizio ed i beni in uso alla fondazione;
- firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio di Amministrazione;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo della fondazione.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 8

- Organo di Controllo -

L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di organo collegiale i requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, Codice Civile, devono essere posseduti da almeno un componente ed è costituito da tre membri.

I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi e possono essere rinominati.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche, ove applicabile, con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che l'eventuale bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
- All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente, qualora sia composto da membri iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 9

- Patrimonio della fondazione -

Il patrimonio della fondazione è costituito da:

- dotazione iniziale;
- beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla fondazione;
- donazioni e lasciti testamentari effettuate da privati o enti con espressa indicazione ad incremento del patrimonio;
- risultanze economiche attive della gestione che il Consiglio di Amministrazioni deliberi di destinare ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio della fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale della fondazione, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 10

- Risorse economiche -

La fondazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento principalmente da:

- rendite nette del proprio patrimonio;
- donazioni e lasciti testamentari effettuate da privati o enti che non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- eventuali avanzi di gestione e liberalità non destinati ad incremento del patrimonio;
- attività di raccolta fondi.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività statutarie di interesse generale della fondazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.

Articolo 11

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale della fondazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio preventivo dell'anno successivo.

Qualora la Fondazione sia tenuta a redigere il bilancio sociale, oppure lo faccia volontariamente, esso dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Articolo 12

- Revisione legale dei conti -

Qualora vengano superati i limiti previsti dalla legge, la fondazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore legale dei conti resta in carica per tre esercizi e può essere rinominato.

Qualora i componenti dell'Organo di controllo siano Revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, la revisione legale dei conti può essere affidata allo stesso Organo di controllo.

Articolo 13

- Libri della fondazione -

La fondazione ha il compito di tenere:

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- ogni altro libro prescritto dalla legge.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 14

- Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento della fondazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri Enti del Terzo settore, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle altre leggi in materia, in quanto compatibili.

Firmato: Renzo Macchini

Firmato: Marco Maltoni Notaio

